



OGGETTO: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 senza l'utilizzo del mercato elettronico di un servizio di movimentazione attrezzature scientifiche.

CIG Z4A367988D

CUP B94G19000180008

IL DIRIGENTE

- Considerato** che si rende necessario provvedere all'affidamento di un servizio di movimentazione attrezzature scientifiche e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- Constatato** che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto** che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere mediante affidamento diretto;
- Considerato** che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere pari a euro 1.200,00 oltre IVA;
- Ritenuto** di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
- Vista** la richiesta di acquisto ed allegata relazione tecnica, prot. n. 904 del 18/05/2022 del Prof. Wiersma, avente ad oggetto la fornitura di un servizio di movimentazione attrezzature scientifiche;
- Dato atto** che si tratta di un bene funzionale all'attività di ricerca e non oggetto di programmazione annuale o pluriennale da parte del LENS;
- Dato atto** che è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: COOP.VA FACCHINAGGIO E TRASPORTO RIFREDI.
- Vista** la relazione tecnica, prodotta dal Prof. Wiersma, parte integrante della richiamata richiesta di acquisto, dove si motiva la scelta del fornitore per la pregressa esperienza e la qualificazione nel movimentare attrezzature scientifiche pesanti e delicate;
- Dato atto** che è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta COOP.VA FACCHINAGGIO E TRASPORTO RIFREDI. con sede legale in VIA SAN QUIRICO CAPALLE, 199 50013 CAMPI BISENZIO (FI) - P. IVA E C.F. 00689620482 in quanto la medesima è in grado di fornire il servizio rispondente alle specifiche tecniche del LENS;
- Considerato** che con nota prot. 908 del 18/05/2022 la dott.ssa Sonya Tronci è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Considerato** che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG Z4A367988D;

- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l'appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il servizio proposto risulta conforme alle specifiche richieste;
- Constatato che il prezzo praticato è di 1.200,00 euro più IVA;
- Dato atto che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di allestire il laboratorio 121 presso il Campus Morgagni con un tavolo ottico ed accessori, come riportato nel bando grandi attrezzature;
 - l'oggetto del contratto riguarda l'acquisto di un servizio di movimentazione attrezzature scientifiche;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
- Dato atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- Verificata la copertura finanziaria a valere sul bilancio del LENS, esercizio 2022 budget LENS, conto CO.04.01.02.01.08.08 "Facchinaggi e traslochi", Progetto FISIR LEONARDO", dimensione analitica "D. AREA 1 - Photonic Materials";
- Visti:
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - Lo Statuto del LENS;
 - il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze;
- le Linee guida dell’ANAC;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

DETERMINA

- 1) di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 1.200,00 a favore della ditta COOP.VA FACCHINAGGIO E TRASPORTO RIFREDI. con sede legale in VIA SAN QUIRICO CAPALLE, 199 50013 CAMPI BISENZIO (FI) - P. IVA E C.F. 00689620482 – CIG Z4A367988D - CUP B94G19000180008
- 2) che la spesa complessiva, pari a euro 1.464,00, inclusa IVA, graverà sul bilancio del LENS, esercizio 2022 budget LENS, conto CO.04.01.02.01.08.08 “Facchinaggi e traslochi”, Progetto FISR LEONARDO”, dimensione analitica “D. AREA 1 - Photonic Materials”;
- 3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 4) che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;
- 5) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all’Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

Il Direttore
(Prof.ssa Elisabetta Cerbai)